

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1483-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1970 (V. Stampati nn. 1351 e 2762)

modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 luglio 1971

modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 2 dicembre 1971 (V. Stampati nn. 1351 e 2762-B)

**d'iniziativa dei deputati SPONZIELLO, di NARDO Ferdinando, MENICACCI (1351);
GUNNELLA e COMPAGNA (2762)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 dicembre 1971*

Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modificazioni al testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare

Art. 1.

Il testo dell'articolo 525 del codice di procedura civile, così come modificato dall'arti-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modificazioni al testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, modificato con decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, ratificato con legge 14 luglio 1950, n. 581, sull'aumento dei limiti di valore per l'esecuzione mobiliare

Art. 1.

Il testo degli articoli 525 e 530 del codice di procedura civile, così come modificati dal-

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

colo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« Art. 525 (*Condizione e tempo dell'intervento*). — Possono intervenire a norma dell'articolo 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito certo, liquido ed esigibile.

Per gli effetti di cui agli articoli seguenti l'intervento deve avere luogo non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. Di tale intervento il cancelliere dà notizia al creditore pignorante.

Qualora il valore dei beni pignorati, determinato a norma dell'articolo 518, non superi le lire settecentocinquantamila, l'intervento di cui al comma precedente deve aver luogo non oltre la data di presentazione del ricorso prevista dall'articolo 529 ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

l'articolo 48 della legge 14 luglio 1950, n. 581, è sostituito dal seguente:

« *Identico* ».

« Art. 530 (*Provvedimento per l'assegnazione o per l'autorizzazione della vendita*). — Sulla istanza di cui all'articolo precedente il pretore fissa l'udienza per l'audizione delle parti.

All'udienza le parti possono fare osservazioni circa l'assegnazione e circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporre.

Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il pretore dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Se vi sono opposizioni il pretore le decide con sentenza e dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Quando ricorre l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 525, se non sono intervenuti creditori fino alla presentazione del ricorso, il pretore provvede con decreto per l'assegnazione o per la vendita. Il ricorso ed il pedissequo decreto sono notificati al debitore nel termine perentorio fissato dal giudice e comunque prima della data fissata per la vendita. In ogni altro caso il pretore provvede a norma dei commi secondo, ter-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

zo e quarto, ma sono sentiti soltanto i creditori intervenuti nel termine previsto dal terzo comma dell'articolo 525 ».

Art. 2.

Identico.